



COMUNE DI TADASUNI
PROVINCIA DI ORISTANO

LINEE GUIDA

PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME – ANNO 2012
(Deliberazione G.R. 19/4 del 08.05.2012)

LINEE DI INTERVENTO n.1, 2, 3.

Approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 26.10.2016

INDICE

- Art. 1 Oggetto**
- Art. 2 Linee d'intervento**
- Art. 3 Requisiti generali di ammissione comuni alle le Linee 1,2,3**
- Art. 4 Modalità di presentazione della domanda**
- Art. 5 Linea 1. Oggetto e tipologia di attività**
- Art. 6 Linea 1. Modalità di gestione**
- Art. 7 Linea 1. Criteri di accesso specifici**
- Art. 8 Linea 1. Assegnazione dei punteggi e formazione della graduatoria**
- Art. 9 Linea 2. Oggetto**
- Art. 10 Linea 2. Modalità di erogazione del contributo**
- Art. 11 Linea 2. Criteri di accesso specifici**
- Art. 12 Linea 2. Assegnazione dei punteggi e formazione della graduatoria**
- Art. 13 Linea 3. Oggetto del servizio civico e tipologia delle attività**
- Art. 14 Linea 3. Entità del compenso, orario e durata del progetto**
- Art. 15 Linea 3. Modalità e costi di gestione**
- Art. 16 Linea 3. Obblighi e natura della collaborazione**
- Art. 17 Linea 3. Criteri di accesso specifici alla linea**
- Art. 18 Linea 3. Assegnazione dei punteggi e formazione della graduatoria**
- Art. 19 Ulteriori criteri di attribuzione del punteggio comuni a tutte le linee**
- Art. 20 Controlli**

Note agli indici di valutazione

Art. 1

Oggetto

Il presente documento disciplina le modalità e i criteri condivisi per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà previsti dalla deliberazione G.R. 19/4 del 08.05.2012, finalizzati a favorire il reinserimento sociale delle persone e dei loro nuclei familiari, il superamento dell'emarginazione, la promozione delle capacità residue individuali, l'autonomia economica delle famiglie e delle persone in condizioni di accertata povertà.

Art. 2

Linee d'intervento

Il programma di contrasto alla povertà, annualità 2012, si articola in tre linee di intervento di seguito specificate:

- o **Linea 1** - concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;
- o **Linea 2** - concessione di contributi per l'abbattimento dei costi dei servizi essenziali;
- o **Linea 3** - concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale.

Il Comune di Tadasuni determina la ripartizione delle risorse trasferite dalla Regione, pari a € 29.834,92 secondo il seguente schema:

- linea 1 - 30 % del finanziamento pari a € 8.950,48;
- linea 2 - 50 % del finanziamento pari a € 14.917,46;
- linea 3 - 20 % del finanziamento pari a € 5.966,98;

Stabilisce inoltre che:

- per la linea 1 – la durata dell'intervento è per un massimo di mesi 6, prorogabili fino ad altri 6 mesi, sulla base della valutazione del percorso di inserimento, dal quale si evinca l'impegno da parte del beneficiario inserito e del nucleo di riferimento e l'importanza, anche ai fini dell'acquisizione di competenze, nel proseguo dell'attività;
- per la linea 2 – l'entità del contributo viene stabilito in un importo annuo pari ad €. 2.200,00 a nucleo e comunque non potrà essere superiore a complessivi €. 4.000,00 e per un massimo di € 500,00 mensile;
- per la linea 3 – l'entità del contributo non potrà essere superiore a €. 400,00 mensili per un massimo di mesi 6; la presente linea dovrà riguardare prioritariamente persone che, pur essendo abili al lavoro, hanno una limitata capacità lavorativa e di inserimento nel mercato del lavoro, dovuta ad esempio all'età elevata, a problematiche fisiche, psicologiche o sociali, dimostrata da certificazioni mediche e da relazioni del servizio sociale; non possono essere inseriti nella presente linea le persone che hanno lavorato, nell'anno di realizzazione del presente progetto, nei cantieri comunali.

La linea di intervento n. 3 è incompatibile con le altre linee, mentre le linee 1 e 2 sono cumulabili tra loro.

Art 3

Requisiti generali di ammissione comuni alle Linee 1, 2, 3

Possono accedere agli interventi previsti dal presente regolamento coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

- residenti nel Comune di Tadasuni;
- età non inferiore agli anni 18;
- condizione di grave deprivazione economica attestata da apposita certificazione di cui al successivo art.4.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda

Le persone che intendono accedere agli interventi previsti dalle presenti linee guida dovranno inoltrare domanda su specifico modulo entro i termini stabiliti nel bando pubblico predisposto dall'Amministrazione Comunale.

L'istanza, indirizzata all'ufficio servizi sociali, ha valore di autocertificazione; l'Amministrazione Comunale procederà alle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Per tutte le linee di intervento, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando e l'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- copia di un documento di identità del richiedente;
- certificazione ISEE in corso di validità, rilasciata da un soggetto autorizzato di cui al D. Lgs. 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Servizio sociale comunale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato e del privato sociale, può provvedere d'ufficio alla presentazione della domanda in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.

Art. 5

Assegnazione dei punteggi e formazione della graduatoria

Il Comune erogherà le risorse alla luce delle disponibilità finanziarie, in relazione ad una graduatoria elaborata sulla base della somma dei punteggi attribuiti secondo:

- a) valutazione di criteri comuni alle tre linee e riferiti alla condizione sociale;
- b) valutazione dei criteri specifici per ogni singola linea e riferiti alle condizioni reddituali.

Art. 6

Criteri di attribuzione del punteggio comuni a tutte le linee

Sono comuni a tutte le linee (1, 2, 3) i punteggi che derivano dagli elementi valutati nella tabella sottostante.

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI ALLE 3 LINEE	PUNTEGGIO
Nucleo monogenitoriale con figli a carico • con figli minori a carico • con figli di età compresa tra i 18 e 25 anni a carico	3 +1, 5 punto per ciascun minore a carico + 0,50 punto per ciascun figlio a carico
Nucleo familiare (non monogenitoriale) con figli a carico • con figli minori a carico • con figli di età compresa tra i 18 e 25 anni a carico	2 +1,5 punto per ciascun minore a carico + 0,50 punto per ciascun figlio a carico
Persone che vivono sole	2
Per minore presente in affidamento familiare	1
• Per ogni persona con invalidità civile superiore al 45% e fino al 74%	1
• Per ogni persona con invalidità civile dal 75% al 100%	2
Per ogni anziano (da 70 anni) che vive all'interno del nucleo	1
Per situazioni di gravità valutate dal servizio sociale: (casi di dipendenza, persone inserite in programmi di recupero e/o sottoposte a misure alternative, mancanza di reti sociali).	da 1 a 5
Anzianità disoccupazione • inferiore ai 2 anni • dai 2 ai 5 anni • superiore ai 5 anni	0,5 1 1,5
Età del richiedente • dai 18 ai 25 anni • dai 26 ai 35 anni • dai 36 ai 45 anni • dai 46 ai 64 anni	0 0,5 1 2
Presenza di autoveicolo • alta cilindrata (dai 1700) immatricolato da meno di 3 anni • media cilindrata (1400-1699) immatricolato da meno di 3 anni	-2 -1

Rifiuto senza giustificato motivo di inserimento nel programma “povertà estreme”, nel cantiere comunale e/o occupazione occasionale nei precedenti 12 mesi.	-2
Valutazione negativa dei precedenti inserimenti in progetti del Servizio Sociale.	Fino a -2

In caso di parità di punteggio avrà priorità il nucleo familiare con il punteggio più alto relativamente alla voce “composizione del nucleo familiare”; in caso di ulteriore parità, avranno priorità i nuclei nei quali sono presenti invalidi o anziani (oltre 70 anni); in caso di ulteriore parità considerare il punteggio ottenuto per l'età.

Art. 7

Linea di intervento 1

La linea di intervento 1 prevede la concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà.

7.1. Oggetto e tipologia di attività

L'intervento prevede la concessione di un contributo economico, sulla base di quanto stabilito al precedente art. 2.

Per usufruire del suddetto sussidio sarà necessario sottoscrivere un progetto personalizzato elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari, che preveda impegni personali volti a favorire l'uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione e valorizzazione delle sue capacità.

Tale progetto prevede: l'impegno del beneficiario a svolgere una o più attività coerenti con gli obiettivi condivisi, la durata dell'intervento, il monte ore giornaliero/mensile, l'entità del contributo.

La mancata sottoscrizione del programma o il mancato rispetto di una o più clausole, comporterà la decadenza dal beneficio.

Le tipologie di attività che potranno essere previste sono:

- inserimento in attività produttive del territorio;
- attività di pubblica utilità commisurate alle capacità delle persone inserite;
- educazione alla cura della persona, assistenza sanitaria, sostegno alle responsabilità familiari;
- frequenza di corsi o percorsi formativi;
- miglioramento dell'integrazione socio-relazionale, anche attraverso l'inserimento in attività di aggregazione sociale e/o di volontariato;
- ogni altra attività utile al raggiungimento degli obiettivi.

7.2. Modalità di gestione

Titolare della gestione degli interventi è il comune che può avvalersi della collaborazione delle cooperative sociali, delle associazioni e altri soggetti per l'organizzazione, la gestione e la verifica del programma.

I beneficiari del programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme, devono:

- facilitare la verifica della situazione personale, familiare e patrimoniale;
- accettare eventuali proposte di lavoro compatibili con le proprie capacità e rispondenti ai requisiti di legge in materia di tutela del lavoro;
- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma sottoscritto.

7.3. Criteri di accesso specifici

Per accedere alla linea di intervento 1 il richiedente dovrà essere privo di reddito o possedere un ISEE non superiore ad € 4.500,00. In presenza di particolari e complesse situazioni di bisogno e di un elevato numero di componenti il nucleo familiare, si potrà estendere il limite di ISEE fino ad € 5.500,00 secondo quanto previsto nella delibera regionale, attribuendo in tal caso, un punteggio pari a 0.

7.4. Assegnazione dei punteggi in base al reddito

Per la formazione della graduatoria di cui alla linea 1, il punteggio attribuito in base al reddito sarà calcolato secondo la seguente tabella:

ISEE	PUNTI
Da € 0,00 a 1.000,00	Max 4
da € 1.000,01 a 2.500,00	3
da € 2.500,01 a 3.500,00	2
da € 3.500,01 a 4.500,00	1

Art. 8

Linea di intervento 2

La linea di intervento 2 prevede la concessione di contributi per l'abbattimento dei costi dei servizi essenziali.

8.1. Oggetto

Questa linea di intervento prevede la concessione di contributi per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, purché non coperti da altre finanziamenti da parte di altri enti pubblici che perseguono le medesime finalità (es. L. 431/1998 - fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; altri finanziamenti specifici), o alla riduzione dei costi riferiti a:

- canone di locazione;
- energia elettrica;
- smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- riscaldamento;
- gas cucina;
- consumo dell'acqua potabile;
- servizi ed interventi educativi quali nidi d'infanzia, servizi primavera, servizi educativi in contesto domiciliare, baby sitter.

Il Comune di Tadasuni prevede che il richiedente il beneficio della linea 2 sottoscriva un impegno personale, in cambio del beneficio economico accordato, con la realizzazione di attività in favore di terze persone o della Comunità, secondo la disponibilità dichiarata attraverso la compilazione di un'apposita scheda.

8.2. Criteri di accesso specifici

Per accedere alla linea di intervento 2, il richiedente dovrà avere, sulla base delle indicazioni regionali, un limiti di ISEE così determinato:

N° componenti famiglia	Soglia massima ISEE
1 componente	7.145,00
2 componenti	7.585,00
3 componenti	7.764,00
4 componenti	7.891,00
5 componenti	7.939,00
6 componenti	8.038,00
7 componenti o più	8.127,00

8.3. Assegnazione dei punteggi e formazione della graduatoria

Per la formazione della graduatoria di cui alla linea 2, il punteggio attribuito in base al reddito sarà calcolato secondo la seguente tabella:

Ampiezza famiglia	Soglia di povertà ISEE	Reddito	Punteggio
1 componente	7.145,00	Fino a 2.367,00	2
		da 2.367,01 a 4.734,00	1
		da 4.734,01 a 7.145,00	0
2 componenti	7.585,00	Fino 2.513,00	2
		da 2.513,01 a 5.026,00	1
		da 5.026,01 a 7.585,00	0
3 componenti	7.764,00	Fino 2.572,00	2

		da 2.572,01 a 5.144,00	1
		da 5.144,01 a 7.764,00	0
4 componenti	7.891,00	Fino 2.614,00	2
		da 2.614,01 a 5.228,00	1
		da 5.228,01 a 7.891,00	0
5 componenti	7.939,00	Fino 2.630	2
		da 2.630,01 a 5.260,00	1
		da 5.260,01 a 7.939,00	0
6 componenti	8.038,00	Fino a 2.633,00	2
		da 2.633,01 a 5.265,00	1
		da 5.265,01 a 8.038,00	0
7 o più componenti	8.127,00	Fino a 2.667,00	2
		da 2.267,01 a 5.334,00	1
		da 5.334,01 a 8.127,00	0

8.4. Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo avverrà dietro presentazione di documentazione attestante le spese sostenute per servizi essenziali e la valutazione della realizzazione delle attività concordate.

Art. 9

Linea di intervento 3

La linea di intervento 3 prevede la concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale.

9.1. Oggetto del servizio civico e tipologia delle attività

Il servizio civico ha come scopo il reinserimento sociale mediante attività socialmente utili volte a rimuovere condizioni di disagio socio-ambientale dovute a fattori di carattere individuale, sociale e familiare. Costituisce una forma di assistenza alternativa all'assegno economico ed è rivolto prioritariamente a coloro che sono privi di un'occupazione o che hanno perso il lavoro e sono privi di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici e che risultino abili al lavoro. Le persone appartenenti a categorie svantaggiate (ex detenuti, ex tossicodipendenti) possono rientrare se non diversamente assistiti. Il beneficiario non potrà usufruire contemporaneamente del servizio civico e di altri programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico.

Il servizio civico vedrà impiegati in ambito comunale i beneficiari per svolgere servizi di pubblica utilità collettiva nei più disparati settori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche (uffici comunali, biblioteca, scuole, palestre);
- salvaguardia, cura e manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano;
- attività di assistenza, accompagnamento a persone disabili e/o anziane;
- attività di collaborazione con il servizio bibliotecario;
- attività di collaborazione con gli uffici comunali (ad es. archiviazioni, commissioni, fotocopisteria, ecc.);
- servizi di supporto alle iniziative culturali, sportive e di spettacolo organizzate, gestite o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

Le attività previste dal servizio civico dovranno essere compatibili con età, capacità e/o particolari attitudini della persona in stato di svantaggio.

Le attività del servizio civico non rientrano nel sistema competitivo di mercato e non possono essere utilizzate in sostituzione di lavoro dipendente o autonomo.

9.2. Entità del compenso, orario e durata del progetto

Il sussidio sarà concesso per un ammontare massimo di € 400,00 mensili corrispondente a circa 50 ore mensili, fino ad un massimo di sei mesi.

Il monte ore mensile sarà ripartito settimanalmente sulla base delle attività previste nel contratto che verrà stipulato col beneficiario. L'orario di servizio giornaliero e settimanale sarà concordato con ogni singolo beneficiario e sarà limitato e flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze e alle potenzialità del medesimo. Il compenso forfettario onnicomprensivo sarà liquidato

mensilmente dietro presentazione di apposita scheda oraria di presenza.

9.3. Modalità e costi di gestione

Gli interventi del servizio civico potranno essere gestiti in forma diretta, attraverso il coordinamento delle attività da parte del Servizio sociale comunale con il supporto di altri settori del Comune e o ditte o cooperative che gestiscono attività specifiche per il Comune.

I cittadini che prestano il servizio civico sono obbligatoriamente assicurati, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

I costi di gestione (ad esempio assicurazione, tutoraggio, acquisti attrezzature e abbigliamento da lavoro, visite mediche, ecc.) sono a carico del Comune che dovrà provvedervi con risorse proprie.

9.4. Obblighi e natura della collaborazione

L'affidamento del servizio civico dovrà avvenire mediante la stipula di un disciplinare scritto, predisposto sulla base di quello elaborato dalla Regione Sardegna.

Con il disciplinare i beneficiari dichiareranno di essere disponibili a prestare la loro opera consapevole che, in nessun caso, detta prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con l'amministrazione comunale e che il predetto servizio, a carattere volontario, persegue una finalità socio assistenziale.

La mancata sottoscrizione del disciplinare o il non rispetto degli obblighi assunti comporteranno la decadenza dal beneficio.

L'intervento avrà una durata massima di 6 mesi.

9.5. Criteri di accesso specifici

Per accedere alla linea di intervento 3 il richiedente dovrà essere privo di reddito o possedere un ISEE non superiore ad € 4.500,00 annui. In presenza di particolari e complesse situazioni di bisogno e di un elevato numero di componenti il nucleo familiare, si potrà estendere il limite di ISEE fino ad € 5.500,00, attribuendo in tal caso, un punteggio pari a 0.

9.6. Assegnazione dei punteggi in base al reddito

Per la formazione della graduatoria di cui alla linea 3, il punteggio attribuito in base al reddito sarà calcolato secondo la seguente tabella:

ISEE	PUNTI
Da € 0,00 a 1.000,00	Max 4
da € 1.000,01 a 2.500,00	3
da € 2.500,01 a 3.500,00	2
da € 3.500,01 a 4.500,00	1

Art. 10 Controlli

L'amministrazione comunale effettuerà controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, con la possibilità per l'amministrazione di richiedere il reintegro delle somme concesse. Verranno effettuate verifiche periodiche per accertare l'effettiva realizzazione dei progetti di aiuto e i risultati conseguiti.

L'amministrazione ha inoltre la facoltà di sospendere e interrompere in qualsiasi momento il programma qualora:

- non vengano rispettati gli obblighi da parte del soggetto;
- vengano a mancare e/o decadere le condizioni che ne avevano permesso l'avvio;
- da esse possa derivare un qualsiasi danno al Comune;
- si arrechino danni a cose o persone;
- siano accertate violazioni di legge.

Note agli indici di valutazione

1. Nel prospetto di cui all'Art. 6, contenente "Criteri di valutazione comuni a tutte le linee" nella riga "Per situazioni di gravità valutate dal servizio sociale" possono essere incluse le diverse situazioni delle quali l'operatore sociale è a conoscenza e che differenziano il caso sociale del richiedente, ma che risultano difficilmente documentabili.

Il servizio sociale di ciascun Comune potrà verificare la veridicità delle informazioni dichiarate attraverso i propri strumenti professionali (colloqui, richiesta della documentazione, visite domiciliari).

2. La valutazione della composizione del nucleo familiare deve essere riferita alla situazione di fatto al momento della presentazione della domanda.

3. Per la definizione di nucleo monogenitoriale si fa riferimento alla Circolare n. 8/03 emanata dalla Direzione Generale dell'INPS, nella quale si considera la situazione di "genitore solo" come quella che ricorre nei seguenti casi:

- morte dell'altro genitore;
- abbandono del figlio;
- affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore;
- non riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore.

Pertanto, nei casi diversi da quelli sopra elencati, per esempio nel caso di affidamento condiviso, il nucleo familiare dovrà essere integrato con l'altro genitore, salvo che lo stesso abbia costituito un nuovo nucleo genitoriale.

Per la determinazione del reddito del nucleo monogenitoriale sarà considerato anche l'assegno di mantenimento dei figli.